



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 **del 08-04-2016**

Oggetto: Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC). Modifiche e integrazioni alle componenti IMU e TASI.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **otto**, del mese di **aprile**, alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenze	CONSIGLIERI	Presenze
Meloni Giuseppe	P	Zirottu Maurizio	A
Azzena Filippa Domenica	P	Russo Pasquale	A
Mattana Matteo	P	Brundu Giovanni	P
Murrighili Pierino	P	Giagheddu Daniele	A
Piras Lorenzo	P	Murrighile Domenico	P
Pisano Sergio	A	Maludrottu Giuseppe	P
Ruiu Gian Piero	P		

Assegnati n. 13 Presenti n. 9
In carica n. 13 Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Giuseppe Meloni in qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale dr. Anna Bonu
- Sono nominati scrutatori i signori consiglieri Zirottu, Ruiu e Mattana;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 31 del 21/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;

CONSIDERATO che la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto alcune novità in materia di IMU e TASI, per cui si ravvisa la necessità di adeguare la disciplina interna in materia alle norme nazionali;

RILEVATO, in particolare, che in materia di IMU, la suddetta legge (art. 1, comma 10, lett. a) ha soppresso l'assimilazione ad abitazione principale degli immobili concessi, a determinate condizioni, in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, introducendo (art. 1, comma 10, lett. b) un'agevolazione tributaria, rappresentata dalla riduzione del 50% della base imponibile degli immobili non ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette abitazioni di lusso), concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzino come abitazione principale, purché sussistano le seguenti condizioni:

- registrazione del contratto;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, non ricompreso nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per ottenere l'agevolazione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, a nulla rilevando eventuali dichiarazioni o comunicazioni inviate in passato per beneficiare del sistema di agevolazioni pre-vigente;

VISTA la risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativa alle modalità applicative della nuova disciplina del comodato gratuito;

VISTA, altresì, la nota n. 2472 del 29/01/2016, emanata dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RITENUTO opportuno, sulla base delle nuove norme sopra richiamate e tenuto conto di quanto specificato nella suddetta risoluzione, sostituire l'art. 11 del Regolamento IMU con il seguente:

“Abitazione concessa in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado”

1. *Al soggetto passivo che concede in comodato d'uso gratuito un proprio immobile ad uso abitativo ai parenti in linea retta entro il primo grado è riconosciuta, la riduzione del 50% della base imponibile dello stesso immobile.*
2. *La predetta agevolazione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:*
 - a) *l'immobile concesso in comodato non deve essere ricompreso nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
 - b) *il comodatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale e, come tale, risiedervi e dimorarvi abitualmente;*

- c) *il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, non ricompreso nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
 - d) *il comodato deve essere registrato, sia esso stipulato in forma scritta che in forma verbale. In quest'ultimo caso ai soli fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, la registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69), dal quale risulti quale risultato, come tipologia dell'atto, l'indicazione "Contratto verbale di comodato";*
 - e) *il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, a nulla rilevando eventuali dichiarazioni o comunicazioni inviate in passato per beneficiare del sistema di agevolazioni pre-vigente;*
3. *Nel caso in cui, unitamente all'immobile, venga concessa in comodato un'unità pertinenziale dello stesso per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, a queste ultime si applica lo stesso trattamento di favore previsto per l'immobile principale.*
 4. *Dal calcolo del numero massimo di immobili di proprietà del comodante, entro i quali poter beneficiare dell'agevolazione, sono esclusi quelli rurali ad uso strumentale, ancorché di tipo abitativo.*
 5. *Nel caso in cui due coniugi possiedano in comproprietà un immobile che, alle condizioni di cui al comma 2, viene concesso, in comodato al figlio e uno dei due possiede un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello in cui è ubicato l'immobile oggetto di comodato, l'agevolazione si applica solo con riferimento alla quota di possesso del coniuge possessore di un unico immobile. L'agevolazione si applica pienamente se entrambi i coniugi possiedono un altro immobile ad uso abitativo nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato.*
 6. *Nel caso in cui l'immobile in comproprietà tra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi, l'agevolazione spetta al solo comproprietario figlio del comodatario, in ragione della relativa quota di possesso.*
 7. *Il Consiglio comunale, in sede di deliberazione delle aliquote IMU stabilisce l'aliquota specifica da applicare alla fattispecie del comodato gratuito, entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia.*

RICHIAMATO l'art. 14 del vigente Regolamento IMU, rubricato "Definizione di area fabbricabile", che testualmente recita:

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri

stabiliti nel precedente comma.

3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il Comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino a tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

RAVVISATA, altresì, la necessità di definire meglio le aree edificabili, escludendo dall'assoggettamento all'IMU i casi di inedificabilità assoluta documentati dal contribuente e certificati dall'Area Tecnica comunale, nonché quelli la cui edificabilità non discenda da uno strumento urbanistico comunale avente carattere definitivo;

RITENUTO, a tal fine, sostituire i commi 1 e 4 del suddetto articolo con i seguenti:

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale del comune, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale del Comune; ai fini della applicazione dell'imposta non rileva l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria. Tuttavia, in presenza, di vincoli di inedificabilità assoluta su un'area o su una porzione di essa, che precludano il rilascio di un permesso di costruire, ai fini dell'assoggettamento ad IMU, l'area o la porzione interessata, è equiparata a terreno agricolo, previa apposita istanza del contribuente, debitamente documentata e previa idonea certificazione da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

EVIDENZIATO che tali novità regolamentari mirano a perseguire l'obiettivo di una maggiore equità tributaria nei confronti di coloro che sono in grado di documentare la sussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta sopraggiunti, riconducendo le aree

interessate nell'alveo dei terreni agricoli, previa certificazione del Responsabile dell'Area Tecnica;

CONSIDERATO, altresì, che la richiamata legge di stabilità 2016, all'art. 1, comma 14, lettere a), ha eliminato l'applicabilità della TASI agli immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art. 1 del Regolamento TASI, rubricato "*Presupposti dell'imposta*", che testualmente recita:

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

RITENUTO doveroso sostituire il suddetto comma con il seguente:

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili;

RICHIAMATO l'art. 2 del Regolamento TASI, rubricato "*Esclusioni*", che testualmente recita:

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

RITENUTO doveroso sostituire il suddetto comma con il seguente:

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli e le abitazioni principali, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3 del Regolamento TASI, rubricato "*Soggetti passivi*", che, al comma 1, testualmente recita:

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili di cui all'art. 1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

RITENUTO doveroso, in virtù delle novità introdotte all'art. 1, comma 14, lett. d) della citata legge di stabilità 2016, sostituire il suddetto comma con il seguente:

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi comprese le aree edificabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale desumibile dal comma 4 del presente articolo.

RICHIAMATO, infine, l'art. 5 del Regolamento TASI, rubricato "*Determinazione aliquote*", che recita:

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

RITENUTO opportuno sostituire il suddetto articolo con il seguente:

1. *Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, fissa annualmente le aliquote della TASI, entro i limiti fissati dalle norme vigenti.*

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO opportuno inviare la presente proposta al Revisore unico dei conti per il rilascio del prescritto parere;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Udito il dibattito e la dichiarazione di voto riportati nell'allegato n. 1 che fa parte integrante della presente delibera;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 (Murrighile e Brundu) contrari e 0 (zero) astenuti, espressi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa

Di **sostituire** l'art. 11 del Regolamento IMU, rubricato, "Abitazione concessa in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado" con il seguente:

1. *Al soggetto passivo che concede in comodato d'uso gratuito un proprio immobile ad uso abitativo ai parenti in linea retta entro il primo grado è riconosciuta, la*

riduzione del 50% della base imponibile dello stesso immobile.

2. *La predetta agevolazione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:*

- a) *l'immobile concesso in comodato non deve essere ricompreso nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
 - b) *il comodatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale e, come tale, risiedervi e dimorarvi abitualmente;*
 - c) *il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, non ricompreso nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
 - d) *il comodato deve essere registrato, sia esso stipulato in forma scritta che in forma verbale. In quest'ultimo caso ai soli fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, la registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69), dal quale risulti quale risultato, come tipologia dell'atto, l'indicazione "Contratto verbale di comodato";*
 - e) *il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, a nulla rilevando eventuali dichiarazioni o comunicazioni inviate in passato per beneficiare del sistema di agevolazioni pre-vigente;*
3. *Nel caso in cui, unitamente all'immobile, venga concessa in comodato un'unità pertinenziale dello stesso per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, a queste ultime si applica lo stesso trattamento di favore previsto per l'immobile principale.*
4. *Dal calcolo del numero massimo di immobili di proprietà del comodante, entro i quali poter beneficiare dell'agevolazione, sono esclusi quelli rurali ad uso strumentale, ancorché di tipo abitativo.*
5. *Nel caso in cui due coniugi possiedano in comproprietà un immobile che, alle condizioni di cui al comma 2, viene concesso, in comodato al figlio e uno dei due possiede un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello in cui è ubicato l'immobile oggetto di comodato, l'agevolazione si applica solo con riferimento alla quota di possesso del coniuge possessore di un unico immobile. L'agevolazione si applica pienamente se entrambi i coniugi possiedono un altro immobile ad uso abitativo nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato.*
6. *Nel caso in cui l'immobile in comproprietà tra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi, l'agevolazione spetta al solo comproprietario figlio del comodatario, in ragione della relativa quota di possesso.*
7. *Il Consiglio comunale, in sede di deliberazione delle aliquote IMU stabilisce l'aliquota specifica da applicare alla fattispecie del comodato gratuito, entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia.*

Di **sostituire** i commi 1 e 4 dell'art. 14 del vigente Regolamento IMU, rubricato "Definizione di area fabbricabile", con i seguenti:

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale del comune, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale del Comune; ai fini della applicazione dell'imposta non rileva l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria. Tuttavia, in presenza, di vincoli di inedificabilità assoluta su un'area o su una porzione di essa, che precludano il rilascio di un permesso di costruire, ai fini dell'assoggettamento ad IMU, l'area o la porzione interessata, è equiparata a terreno agricolo, previa apposita istanza del contribuente, debitamente documentata e previa idonea certificazione da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

Di **sostituire** l'art. 1 del Regolamento TASI, rubricato "Presupposti dell'imposta", con il seguente:

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili;

Di **sostituire** l'art. 2 del Regolamento TASI, rubricato "Esclusioni", con il seguente:

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli e le abitazioni principali, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Di **sostituire** il comma 1 dell'art. 3 del Regolamento TASI, rubricato "Esclusioni", con il seguente:

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi comprese le aree edificabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale desumibile dal comma 4 del presente articolo.

Di **sostituire** l'art. 5 del Regolamento TASI, rubricato "Determinazione aliquote", con il seguente:

1. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, fissa annualmente le aliquote della TASI, entro i limiti fissati dalle norme vigenti.

Di **dare atto** che il Regolamento IUC vigente in seguito alle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento è quello allegato alla presente deliberazione;

Di **dare atto** che le novità regolamentari introdotte dal presente provvedimento entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Di **trasmettere** al Revisore unico dei conti il presente atto per il prescritto parere;

Di **demandare** al Responsabile del servizio tributi il compito di trasmettere il regolamento risultante dalle presenti modifiche ed integrazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di legge;

Di **rendere**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gianluca Cocco

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gianluca Cocco

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
F.to dr. Anna Bonu

Il Presidente
F.to Giuseppe Meloni

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – (ai sensi dell'art.32 c.1 L.69/2009) al n° **740** del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal **13-04-16** al **28-04-16**, come prescritto dall'art.124, c.1, T.U. 267/2000;
- E' stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li **13-04-16**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Anna Bonu

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

Dalla residenza comunale, li 08-04-16

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Anna Bonu

Il presente atto è copia conforme all'originale
Loiri Porto San Paolo, _____

Il Segretario Comunale
dr. Anna Bonu
